



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civili, riunita in camera di consiglio, in persona dei sigg.:

dott.ssa Viviana Cusolito	Presidente
dott.ssa Federica Rende	Consigliere rel.
dott.ssa Ivana Acacia	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 57/2019 R.G., promossa

DA

Parte_1, nato a Reggio Calabria il 7.10.1967, C.F. *C.F._1*, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Enotria n. 70, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Romano, C.F. *C.F._2*, pec *Email_1* che lo rappresenta e difende giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 subentrata ad *Controparte_2* P.IVA *P.IVA_1*, in persona del Procuratore Avv. *CP_3* rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Cavour n.1 presso lo studio dell'Avv. Valeria Neri, pec *Email_2*

APPELLATA

E

Controparte_4, *Controparte_5*, *Controparte_6*
[...]*Controparte_7*

[...] **HIAMATI IN CAUSA, CONTUMACI.**

avente ad oggetto: Risarcimento danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Appello alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1304/2018 pubblicata il 6.9.2018

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 13.1.2015 *Parte_1* conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la *Controparte_1* chiedendo

a) l'adempimento delle polizze di capitalizzazione da esso stipulate con l' Controparte_8 in data 18/08/98 (con premio unico € 7.746,85) ed in data 11/11/99 (con premio unico € 15.493,71) e, per l'effetto, condannare la convenuta compagnia assicurativa al pagamento in suo favore dell'importo capitale e del rendimento maturato dalle polizze, nonché degli interessi moratori e anatocistici;

b) liquidare il **risarcimento del danno** patito a causa della condotta illecita del subagente, che aveva trattenuto per sé le somme versategli per subentrare nelle polizze da terzi stipulate, evento mai avvenuto, e, pertanto, condannare la convenuta alla restituzione del capitale versato e del rendimento che i titoli avrebbero maturato se il subingresso si fosse realizzato, oltre agli accessori da ritardo e interessi anatocistici;

Deduceva che con sentenza n. 895/2010, pubblicata il 9.4.2010, **divenuta definitiva**, il Tribunale di Catanzaro, a definizione del giudizio iscritto al n. 1212/2003 RG, promosso da esso attore nei confronti di CP_2 e degli eredi di Persona_1 (agente della CP_2), in accoglimento della domanda spiegata, aveva

“a) “dichiarato la piena validità dei contratti di capitalizzazione stipulati dal Pt_1 in data 18.8.1998 ed in data 11.11.1999 (con scadenza quinquennale e premio unico rispettivamente di 7.746,85 euro e di 15.493,71 euro) ed ha condannato l' CP_2, in solido con gli eredi di Persona_1 ad adempiere agli stessi, versando all'attore gli importi da lui investiti nonché il rendimento maturato sino alla scadenza e gli interessi moratori;

b) condannato l' CP_2, in solido con gli eredi di Persona_1 ed Parte_2, alla restituzione in favore del dott. Parte_1 della somma di € 39.252,14, oltre al risarcimento del danno, costituito dagli interessi che avrebbe prodotto “l'acquisto dei titoli finanziari” dedotti in causa, cioè le operazioni di subentro nelle polizze vita di capitalizzazione quinquennale in scadenza”.

Affermava di avere diffidato più volte l' CP_2 ad adempiere a quanto statuito in sentenza e di avere notificato due precetti, senza alcun esito.

Agiva, quindi, al fine di ottenere l'esecuzione della pronuncia del Tribunale di Catanzaro (“sul capo 1 della sentenza n. 895/2010 Trib. Catanzaro: I - sul capo 1 della sentenza n. 895/2010 Trib. Catanzaro: accertare il rendimento maturato dai contratti di capitalizzazione vita stipulati dal dott.

CP_9 data 18/08/1998 (premio unico € 7.746,85) ed in data 11/11/1999 (premio unico € 15.493,71), e per l'effetto, condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del Pt_1 dell'importo capitale come sopra determinato, oltre agli interessi moratori dalla scadenza dei contratti e sino al soddisfo così determinati: o dalla scadenza e sino al 9/12/2014, al tasso annuo del 5,10% ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c. o, in subordine, al tasso legale; dal 10/12/2014 al soddisfo al tasso di cui al D.Leg.vo n. 231/2002 ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.;

sul capo 2 della sentenza n. 895/2010 Trib. Catanzaro: previo accertamento del rendimento maturato dalla gestione separata capitalizzazione vita ^{Con} Parte_3 nel quinquennio dal 1995 al 1999, determinare conformemente il tasso cui si riferisce l'inciso “oltre che al pagamento degli interessi che tali titoli avrebbero prodotto” contenuto nel citato capo di sentenza, e per l'effetto alternativamente:

A. condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del dott. Parte_1 (in aggiunta al capitale di € 39.252,14) degli interessi dal fatto illecito e sino al soddisfo al tasso come sopra determinato,

B. condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del dott. Parte_1 (in aggiunta al capitale di € 39.252,14) del risarcimento pari agli interessi maturati nel quinquennio 1995-1999 come sopra accertato nonché, sull'importo complessivo gli interessi dal fatto illecito e sino al soddisfo al tasso così determinato:

dal fatto e sino al 9/12/2014, al tasso annuo del 5,10% ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c. o, in subordine, al tasso legale;

dal 10/12/2014 al soddisfo al tasso di cui al D.Leg.vo n. 231/2002 ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. in via subordinata, condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del dott. Pt_1

[...] (in aggiunta al capitale di € 39.252,14) degli interessi dal 9/04/2010 (data di pubblicazione della sentenza n. 895/2010 Trib. Catanzaro) e sino al soddisfo al tasso come sopra determinato.

In ogni caso e per entrambi i capi:

condannare ai sensi dell'art. 1283 c.c. la Controparte_1 in favore del dott. Parte_1 al pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, a far data dalla domanda giudiziale e con il tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c".)

2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.3.2015 si costituiva la Controparte_1

[...] eccependo l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento degli interessi di mora e, nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese.

Deduceva che la sentenza del Tribunale di Catanzaro non aveva liquidato gli **interessi da ritardo** e, pertanto, l'attore non poteva chiedere il pagamento degli stessi.

Eccepiva l'infondatezza nel merito della domanda, potendosi al più riconoscere gli interessi legali a decorrere dalla sentenza e non anche gli interessi di cui all'art. 1284 IV comma c.c. né gli interessi al tasso del 5,10%, in quanto quest'ultimo riferito ad un mutuo asseritamente contratto in ragione della perdita subita, ma di cui mancava la prova del nesso di causalità.

Chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in caso di accoglimento, la condanna dei terzi chiamati (eredi di Persona_1 agente della Controparte_10) a manlevare la compagnia assicurativa da qualsiasi somma fosse stata condannata a pagare nei confronti dell'attore, specificando di avere già formulato la domanda di manleva nel precedente giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Catanzaro ed in quella sede dichiarata inammissibile.

3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.11.2015 si costituivano Controparte_4 e Controparte_5 nq. di eredi di Persona_1 eccependo, preliminarmente, la prescrizione della domanda di manleva svolta nei loro confronti e, nel merito, l'infondatezza delle avverse domande.

Deducevano che nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Catanzaro e concluso con la sentenza di cui si discorre era stata dichiarata inammissibile la domanda di manleva spiegata nei confronti di Persona_1 e, ormai, decorsi dieci anni dai fatti di causa, la stessa era prescritta.

Evidenziavano, inoltre, che l'azione di manleva presupponeva un precedente accertamento in ordine alla responsabilità del Per_1 mai effettuato.

Aderivano alle difese della convenuta in merito all'inammissibilità della domanda attorea per passaggio in giudicato della sentenza n. 895/2010, rilevando in particolare che la sentenza non aveva statuito nulla in merito agli accessori da ritardo.

Chiedevano il rigetto della domanda di manleva e della domanda attorea.

4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 25.11.2015 si costituiva [...] Controparte_6 nq. di erede di Persona_1

Rilevava di essersi attivato prima del presente giudizio per addivenire ad un bonario componimento della lite, tuttavia naufragato a causa delle distanti posizioni assunte dall'attore e dalla Compagnia assicuratrice.

Eccepiva l'infondatezza della domanda quanto agli interessi moratori, peraltro mai liquidati nella sentenza del Tribunale di Catanzaro e l'inammissibilità della domanda di manleva, già rigettata dal suddetto Tribunale e, dunque, oramai tardiva.

Chiedeva il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva.

5. Con sentenza n. 1304/2018, pubblicata il 6.9.2018, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: << Rigetta la domanda attorea; 2. Condanna l'attore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 541,90 per spese ed € 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario; 3. Condanna altresì l'attore a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_6 [...] nella misura di € 810,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfetario ed in favore di

Controparte_4 e Controparte_5, in solido tra loro, nella misura di € 1.620,00 per onorari, oltre iva cpa e rimborso forfettario; 4. Nulla sulle spese nei confronti di Controparte_7 [perché contumace]>>.

Il Tribunale ha affermato che l'attore <<**in questa sede non ha violato il principio del giudicato quanto alla richiesta di determinazione dei rendimenti dei titoli finanziari, in quanto si è limitato a chiedere una pronuncia che specifichi il contenuto della precedente sentenza passata in giudicato, i cui capi risultano ineseguibili per la loro genericità.**>> atteso che <<la sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto dell'assicurato ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei "nei modi e nella misura di legge" oppure "con la decorrenza di legge", senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo qualora la misura della prestazione spettante all'interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, che proceda, previa applicazione delle norme di legge che regolano la materia, all'acquisizione dei dati riguardanti sia la retribuzione percepita dall'assicurato, sia il periodo di contribuzione assicurativa. (cfr. Cass. sez. lav. n. 16259 del 29/10/2003 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 14374 del 14/07/2016)>>.

Quanto **agli interessi moratori** ha affermato che << **alcun interesse di mora può ora essere richiesto** in quanto non può ritenersi che la sentenza n. 895/2010 abbia riconosciuto detti interessi, non trovandosene traccia nel relativo capo del dispositivo>> sul rilievo che

- in relazione **al capo I**, <<trattasi di domanda nuova assolutamente legittima, posto che riguarda interessi maturati a decorrere dalla scadenza dei contratti, ossia in epoca successiva all'instaurazione del primo giudizio. Costituisce quindi una richiesta non coperta dal giudicato, in quanto non deducibile nel precedente giudizio, introitato quando i due contratti di capitalizzazione non erano ancora scaduti.>>;
- in merito **al II capo** della sentenza, << gli interessi moratori ivi richiesti rappresentano una domanda nuova illegittima, in quanto il capo 2 della sentenza aveva condannato i convenuti alla rifusione degli interessi connessi al rendimento dei titoli ovviamente limitatamente alla loro durata quinquennale, senza nulla disporre in merito ad ulteriori interessi moratori.>> e che << Va inoltre osservato quanto al capo 2 che gli interessi, parametrati al rendimento dei titoli, sono stati riconosciuti all'evidenza solo per il periodo di durata del rapporto (quinquennale 1995-1999) e non possono quindi riconoscersi, per come richiesto, fino al soddisfo. Infatti essi rappresentano il mancato guadagno, ossia il rendimento che l'investitore avrebbe percepito nel caso in cui si fosse data esecuzione al subentro nelle polizze.>>

Concludeva sul punto rilevando la <<**fondatezza dell'eccezione di giudicato limitatamente alla richiesta afferente agli interessi di mora di cui al capo 2 della sentenza ed agli interessi inerenti al rendimento dei titoli di cui al capo 2 della sentenza per la parte eccedente la durata contrattuale delle polizze**>>.

Nel proseguo, esaminava le domande di a) accertamento del rendimento dei contratti di capitalizzazione e delle polizze vita stipulate dall'attore e b) condanna della società convenuta alla restituzione degli importi versati e al pagamento del rendimento che i titoli avrebbero prodotto.

Il Tribunale, **rilevata la carenza di allegazione e prova, rigettava la domanda dell'attore.**

In particolare, affermava che il Pt_1 aveva giustificato la carenza probatoria in ordine ai prodotti finanziari dedotti in causa e ai dati necessari alla quantificazione del rendimento dei titoli assumendo che ignorava tali dati, tant'è che aveva formulato richiesta di ordine di esibizione di documenti nei confronti dell'Ivass.

Il giudice, tuttavia, **aveva rigettato l'istanza** in questione assumendo che, innanzitutto, si trattava (non di richiesta di ordine di esibizione, bensì) di **richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c.** in merito al rendimento della gestione separata vita **Controparte_11** negli anni 1995-1999 e, nel merito della richiesta istruttoria, che <<l'attore non aveva dimostrato di essersi diligentemente attivato prima del presente giudizio per acquisire le indispensabili informazioni inerenti i prodotti acquistati -né facendone istanza alla **Controparte_1** né facendone richiesta all'**CP_1** nel lungo tempo intercorso tra la sentenza n. 895/2010 ed il presente giudizio>>- e che, pertanto, <<l'accoglimento della richiesta produrrebbe un inammissibile effetto sostitutivo dell'onere probatorio incombente su parte attrice ex art. 2697 c.c.. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1800 del 09/07/1962; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6218 del 13/03/2009 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12/03/2013)>>.

Posto ciò, **rigettava la domanda inerente alle polizze vita perché <<infondata e sfornita di prova>>.**

Affermava che era priva di rilievo, ai fini della quantificazione chiesta, <<il documento allegato sub 15 del fascicolo di parte attrice, in quanto il predetto documento è una mera stampa di un file informatico di cui è ignota la provenienza; inoltre i dati ivi riportati non sono stati forniti da una fonte ufficiale.>>

Deduceva che l'attore non aveva prodotto il documento contrattuale delle polizze vita, <<risultando quindi del tutto incerto il tipo di prodotti acquistati. Del pari incerta è la scadenza, laddove l'attore indica genericamente il 1999-2000.>>

Precisava sul punto che l'attore <<assume trattarsi del prodotto **Controparte_11** ma la **CP_1** nella propria comparsa e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. ha espressamente contestato detto assunto. Sul punto non risulta d'aiuto né la sentenza del Tribunale di Catanzaro che non specifica la denominazione dei prodotti né l'atto di citazione di quel giudizio, ove l'attore non aveva indicato la denominazione dei prodotti, limitandosi semplicemente ad allegare un subentro in polizze di imminente scadenza, senza null'altro aggiungere. Dunque, stanti l'espressa contestazione mossa dalla convenuta e la carenza documentale, vi è assoluta incertezza circa i prodotti acquistati.>>

Rigettava la domanda afferente ai contratti di capitalizzazione, rilevando che <<l'attore non ha fornito alcun dato di riferimento né ha formulato richieste ex art. 210 o ex art. 213 c.p.c. in merito ai rendimenti di detti prodotti. Risulta soltanto la denominazione del prodotto (Fondo **Co**), evincibile dai documenti contrattuali (all.ti 6 e 7) e null'altro. Peraltro, oltre al rendimento, sarebbe stato necessario disporre delle condizioni generali di contratto, al fine anche di comprendere le modalità di calcolo del dovuto.>>

Precisava che <<Stante, quindi, la carenza documentale e la conseguente mancanza dei dati necessari ad effettuare i conteggi, non è stata disposta la *ctu*.>>.

Poneva le spese del giudizio a carico dell'attore soccombente.

6. Proponeva appello **Parte_1**, chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata.

Con il primo motivo d'appello censurava la sentenza nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda di adempimento dei contratti di capitalizzazione per carenza di allegazione e prova, sul rilievo che “l'attore non ha dimostrato il contenuto dei contratti (Risulta soltanto la denominazione del prodotto (Fondo *Ina*), evincibile dai documenti contrattuali e null'altro); non ha allegato le condizioni generali di contratto” (Peraltro, oltre al rendimento, sarebbe stato necessario disporre delle condizioni generali di contratto, al fine anche di comprendere le modalità di calcolo del dovuto); non ha dimostrato il rendimento delle polizze (l'attore non ha fornito alcun dato di riferimento né ha formulato richieste ex art. 210 o ex art. 213 c.p.c. in merito ai rendimenti di detti prodotti)”.

Secondo parte appellante “*tali affermazioni sarebbero in contrasto con le evidenze istruttorie, irrilevanti giuridicamente [...] e in violazione del principio dell'onere della prova in tema di giudizi di inadempimento contrattuale*”.

In particolare, quanto “**alla presunta assenza di elementi idonei ad identificare i contratti nei suoi contenuti minimi** per realizzarne l'adempimento giudiziale” ha rilevato che dalla lettura dei

due documenti contrattuali si evince agevolmente, “oltre alla denominazione del Fondo ^{Co}, anche lo specifico riferimento alla tariffa applicabile “3UFP” (in alto a destra), all’importo della rata unica corrisposta rispettivamente di lire 15.000.000 e di lire 30.000.000 (in basso a destra), alla durata della polizza di capitalizzazione “DURATA 5 ... ETA’ 31 ... ETA’ A SCAD 36” e “DURATA 5 ... ETA’ 33 ... ETA’ A SCAD 37” (a metà pagina, in posizione centrale).”

Affermava pertanto che “gli elementi sopra evidenziati escludono che possa ritenersi generica e priva di dimostrazione la deduzione del dott. ^{Pt_1} sull’esistenza e sul contenuto dei contratti [a premio unico (per i due diversi importi su indicati) con capitalizzazione a scadenza quinquennale ed ancorati al prodotto tariffario 3UF],” che, peraltro, non era stato contestato dalla ^{CP_1} nel corso del giudizio di primo grado.

Precisava che “Queste specifiche indicazioni sono state, del resto, già ampiamente scrutinate dal Tribunale di Catanzaro che nella sentenza n. 895/2010 ne ha fatto espresso richiamo (anche precipuamente alla tariffa 3UF, pag. 5 e pag. 9 – doc. 1 del fascicolo di parte di primo grado) e che ha valutato l’idoneità degli stessi a costituire il contratto nei suoi elementi fondamentali ed al contempo sufficienti per la sua validità”, con la conseguenza che, essendo divenuta definitiva la sentenza del Tribunale di Catanzaro, tali elementi -esistenza e contenuto dei contratti – sono coperti dal giudicato.

In ordine al “**mancato deposito delle condizioni generali dei contratti**”, affermava di aver “prodotto in giudizio fotocopia non contestata dell’originale dei moduli predisposti dalla società nella stesura che, sottoscritta da entrambi i contraenti, ha costituito il contratto definitivo ed ha regolato il rapporto tra le parti” e che “Nessun altro modulo contenente condizioni generali ulteriori ed integrative è stato sottoscritto dal dott. ^{Pt_1}. Né la ^{Controparte_1} nel corso del giudizio ha mai operato alcun richiamo ad eventuali diverse condizioni contrattuali che possano incidere sul contenuto del contratto o sul suo adempimento.”

Rilevava che “le condizioni contrattuali alle quali il dott. ^{Pt_1} si riferisce sono quelle contenute nei contratti in atti (doc. 6 e 7 già citati). Si tratta, peraltro, di condizioni sufficienti a delineare il contenuto minimo della polizza di capitalizzazione quinquennale e che consentono di “provocarne” anche giudizialmente l’adempimento, atteso che contemplano la quota capitale e la **scadenza a 5 anni** (primi due profili che oggettivamente permettono alla scadenza quinquennale di sapere quanto meno quale è la sorte capitale da restituire e da quale data decorrono gli accessori da ritardo) nonché il **prodotto “Fondo Ina tariffa 3UF”** al quale correlare il computo del rendimento (prestazione aggiuntiva rispetto alla restituzione del capitale ed agli accessori da ritardo).”

Sul punto precisava infine che “Il profilo dell’identificazione del contenuto del contratto in perfetta sovrapposizione con l’assetto presente nei due moduli sottoscritti dal dott. ^{Pt_1} (doc. 6 e 7 del fascicolo di parte di primo grado) è stato, del resto, già ampiamente dibattuto nel giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro che con la sentenza n. 895/2010 lo ha espressamente affermato con efficacia, ormai, di giudicato (doc. 1 del fascicolo di parte di primo grado). Già in quel giudizio è stato dedotto e documentato e poi recepito dal Tribunale di Catanzaro che proprio nel modulo predisposto dalla società di assicurazione era previsto espressamente che la sottoscrizione ed il versamento contestuale del premio equivalevano ad immediata conclusione del contratto stesso sulla base delle specifiche condizioni in esso riportate.”

Relativamente alla omessa dimostrazione del rendimento delle polizze osservava che “l’affermazione del Giudice di prime cure è erronea sia sotto il profilo dell’individuazione del soggetto processualmente gravato dell’onere della prova, sia sotto il profilo delle conseguenze che in ogni caso deriverebbero da tale carenza.”

Invero, sosteneva che l’attore che agisce per l’adempimento contrattuale deve fornire soltanto la prova dell’esistenza, del contenuto e della validità del rapporto contrattuale (nel caso di specie, la prova dell’esistenza della polizza di capitalizzazione quinquennale), gravando sulla parte convenuta (la ^{Controparte_1} tutti i residui obblighi, ivi compreso, per il principio di vicinanza della prova, quello di fornire i dati del rendimento maturato dal prodotto finanziario essendo questi

elementi nella sua disponibilità e rispetto ai quali il privato cittadino avrebbe oggettive difficoltà di reperimento.

Affermava che, ad ogni modo, in mancanza di prova dei rendimenti dei prodotti finanziari, “il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda di adempimento contrattuale, seppur nella minor misura costituita dal capitale e dagli accessori da ritardo” e, quindi, condannare la compagnia assicurativa alla restituzione del capitale versato e al pagamento degli interessi di mora.

Con riferimento agli accessori da ritardo (interessi di mora), affermava di aver “differenziato la richiesta di interessi considerando dapprima il periodo dalla scadenza delle polizze all’inizio del giudizio di prime cure, e poi il periodo successivo all’introduzione del giudizio. In particolare, per il periodo antecedente al 10/12/2014 ha invocato in via principale ai sensi dell’art. 1224 comma 2 c.c. il maggior danno corrispondente al tasso degli interessi passivi che – per l’ingiusta indisponibilità della somma relativa ai contratti de quibus – è stato costretto a pagare (insieme alla moglie in regime di comunione di beni) sul mutuo acceso per l’acquisto della casa di via Nervesa n. 31 in Reggio Calabria (doc. 8, 9, 10, 11, 12 del fascicolo di parte di primo grado). La documentazione allegata consente di apprezzare, al riguardo, che il saggio passivo di tali interessi è stato del 5,10 % annuo (doc. 11 e 12 del fascicolo di parte di primo grado). Per il periodo successivo al 10/12/2014 il dott. **Pt_1** ha invocato il tasso di cui al D.Leg.vo n. 231/2002 richiamato dall’innovato art. 1284 comma 4 c.c. In via graduata ha comunque chiesto l’applicazione degli interessi al tasso legale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 1283 c.c. ha chiesto a far data dalla domanda giudiziale di primo grado che gli interessi scaduti producano a loro volta interessi (con il tasso di cui all’art. 1284 comma 4 c.c.) per i quali ultimi ha formulato esplicita domanda di pagamento.”

Sul punto, in ordine alla misura degli interessi sino alla data di introduzione del giudizio, rilevava che “la **Controparte_1** in prime cure ha contestato il maggior danno richiesto dall’attore ai sensi dell’art. 1224 comma 2 c.c., affermando che non vi sarebbe prova del nesso di causalità tra il saggio (5,10% annuo) di interessi passivi versati semestralmente dall’attore per il documentato mutuo ipotecario del 2003 e la mancata disponibilità delle somme oggetto di causa.”

Invero, “Nel fascicolo di parte è stato documentato – e sull’autenticità e riferibilità degli atti non è stata sollevata mai alcuna obiezione – che dal 2003 e con cadenza semestrale il dott. **Pt_1** (insieme alla moglie in regime di comunione di beni) è soggetto al pagamento di interessi passivi al 5,10% annuo sul mutuo di originari € 116.000,00 acceso per l’acquisto della casa di via Nervesa n. 31 in Reggio Calabria (doc. 8, 9, 10, 11, 12 del fascicolo di parte di primo grado).

E poi pacifico che il dott. **Pt_1** nel 2003 e nel 2004 (quanto al capo contrattuale, ancora prima quanto al capo risarcitorio) avrebbe dovuto ricevere dall’attuale **Controparte_1** oltre € 23.000,00 maggiorati del rendimento (sempre solo con riferimento al capo contrattuale, assai di più se si considera anche il capo risarcitorio aquiliano).[....] E su questo lineare collegamento causale tra fatti provati e non contestati (il mutuo con tasso passivo del 5,10% e l’indisponibilità delle somme che avrebbe dovuto versare la società di assicurazioni) che risiede la ratio della domanda di maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c..”

Nel prosieguo, “In punto di tasso di interesse ai sensi dell’innovato art. 1284 comma 4 c.c.,” rilevava che “il dott. **Pt_1** nella citazione di prime cure ha invocato – a far data dalla sua entrata in vigore, sostanzialmente coincidente con l’atto introduttivo – il tasso di interessi previsto dall’art. 1284 comma 4 c.c. (introdotto dalla L. n. 162/2014 di conversione del D.L. n. 132/2014) il quale dispone che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e che “E’ altrettanto pacifico che vi sia una domanda giudiziale, cioè l’impulso processuale previsto dal citato comma 4 per l’applicazione della norma. Quanto all’operatività *ratione temporis*, la novella per espresso dettato normativo si applica dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della L. n. 162/2014 di conversione del D.L. n. 132/2014, cioè a far data dall’10/12/2014. L’atto di citazione in primo grado è del 16/12/2014 sicché

non vi è ragione per escludere il presente giudizio (iniziato dopo l'entrata in vigore della novella) dalla disciplina di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.”

Quanto alla capitalizzazione degli interessi ex art 1283 cc., rilevava che *“in ipotesi di danno aquiliano già da tempo liquidato giudizialmente (e così trasformato in debito di valuta), la domanda ai sensi dell'art. 1283 c.c. articolata nel presente giudizio è certamente ammissibile per entrambi i capi.”*

Con il secondo motivo di appello, il dott. *Pt_1* censurava la sentenza nella parte in cui il giudice dichiara inammissibile la domanda di pagamento degli interessi per il periodo successivo al 2000, anno di scadenza dei contratti.

Deduceva che *“il giudice ha [erroneamente] dichiarato l'inammissibilità della richiesta di calcolo degli interessi per il periodo successivo al 2000,”* sull'assunto che tali interessi non erano stati contemplati nella sentenza del Tribunale di Catanzaro, che aveva disposto la condanna della *Controparte_1* *agli interessi connessi al rendimento dei titoli limitatamente alla loro durata quinquennale [1995-1999], senza nulla disporre in merito ad ulteriori interessi moratori”*.

Affermava che la statuizione in parte qua è errata, rilevando che *“la lettura della sentenza n. 895/2010 del Tribunale di Catanzaro non può che condurre alla conclusione invocata dal dott. Pt_1 , cioè al riconoscimento dell'integralità del risarcimento del danno per l'illecito aquiliano (esteso, quindi, anche all'arco temporale dal “fatto” del 2000 al deposito della sentenza nel 2010)”*.

Censurava la sentenza anche nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda risarcitoria *“sostenendo che il dott. Pt_1 non ha assolto all'onere della prova di dimostrare quale sia stato il rendimento dei prodotti finanziari ai quali è legato il calcolo degli interessi.”*

Sul punto rilevava che il principio di vicinanza dei mezzi di prova e l'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alle informazioni necessarie per calcolare il rendimento dei prodotti finanziari conducono a ritenere che *“[gravi] sulla compagnia assicurativa l'obbligo processuale di fornire i dati necessari al calcolo in questione”*; pertanto, il Giudice di prime avrebbe dovuto sanzionare l'omissione [mancata produzione del rendimento del fondo ina] della *Controparte_1* *[...] , che ha tenuto un “contegno sintomatico della volontà di celare i dati per impedire al dott. Pt_1 – e poi in sua vece al Giudice – di quantificare i dovuti interessi.”*

La sentenza è errata anche nella parte in cui il giudice rigetta la richiesta ex art. 213 c.p.c. in ragione del contegno negligente dell'attore, che non aveva provato di essersi diligentemente attivato in fase stragiudiziale per reperire le informazioni oggetto della domanda istruttoria.

Affermava che *“E' una motivazione [...] che non tiene in alcuna considerazione non solo le diffide stragiudiziali ed i precetti notificati prima all'Co e poi alla Controparte_1 (doc. 3, 4, e 5 del fascicolo di parte di primo grado) nel corpo dei quali è stata proposta anche una soluzione transattiva proprio per la mancata consegna dei dati con i quali operare un calcolo dettagliato, ma anche i lunghi tentativi di conciliazione che hanno impegnato il dott. Pt_1 , il sig. Controparte_6 ed il suo difensore avv. Giuseppe Mazza, che [...] non si è concretizzata per il rifiuto della Controparte_1 [...] di rendere ostensibili i dati anche al cliente (la circostanza è riferita dallo stesso [...] Controparte_6 nella comparsa di costituzione di primo grado, con la correttezza che lo ha sempre contraddistinto in questa vicenda).”*

Precisava che era errata l'affermazione del giudice secondo la quale *“non vi è alcuna prova che effettivamente la missiva allegata al fascicolo di parte [missiva del 2014 con la quale il dott. Pt_1 ha chiesto alla CP_12 di avere notizia del rendimento della gestione separata Con per gli anni di interesse] sia mai stata spedita e ricevuta dall'Ivass, posto che l'avviso di ricevimento non risulta compilato nelle parti che devono essere compilate dall'Ufficio postale né risulta firmato dal destinatario”,* in quanto *“l'esame della missiva consente di trarre oggettivo riscontro della circostanza che sia stata realmente spedita, atteso che in atti è stata allegata la ricevuta della raccomandata n. 14505723320-2 rilasciata dall'Ufficio Postale con tutte le forme di legge che attesta, con efficacia di atto pubblico, che in quella data il plico è stato consegnato per la spedizione”*.

Censurava la sentenza anche nella parte in cui il giudice afferma che vi è “*incertezza assoluta sul tipo di prodotti finanziari ai quali si riferisce il Tribunale di Catanzaro non avendo il dott. Pt_1 né in quella sede né in questa fornito specificazioni e documenti ed essendo la sua deduzione sulla tipologia “ Controparte_11 ” contestata dalla Controparte_1 (“Si noti altresì che per le polizze non è stato prodotto alcun documento contrattuale, risultando quindi del tutto incerto il tipo di prodotti acquistati. Del pari incerta è la scadenza, laddove l’attore indica genericamente il 1999-2000. Invero l’attore assume trattarsi del prodotto Controparte_11 ma la Controparte_1 nella propria comparsa e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. ha espressamente contestato detto assunto ...” pag. 8 cpv 5, 6 e 7, e pag. 9 cpv 1 e 2).*”

Sul punto rileva che “*L’esistenza della fattispecie di subentro nelle polizze in scadenza per come dedotto dal dott. Pt_1 innanzi al Tribunale di Catanzaro e la parametrizzazione degli interessi risarcitori sulla base di quella tipologia “contrattuale” rientrano nell’efficacia di giudicato della sentenza n. 895/2010 del Tribunale di Catanzaro.*”, per cui “*non si può processualmente ora dubitare né dell’esistenza di polizze Co di imminente scadenza il cui subentro è stato proposto al dott. Pt_1 , né della coincidenza di tali polizze con quelle dedotte dal dott. Pt_1 nel giudizio concluso con la sentenza n. 895/2010 del Tribunale di Catanzaro, né sul collegamento degli interessi riconosciuti con gli “effetti” che il subentro avrebbe prodotto ove si fosse realmente perfezionato.*”

Precisava che “*Le polizze di capitalizzazione a premio unico a scadenza quinquennale sottoscritte dal dott. Pt_1 sono state con la tariffa 3UF con il fondo Parte_4 e che [...] l’unico Fondo esistente nel 1995 (data di sottoscrizione delle polizze oggetto del prospettato “subentro”) e che è proseguito sino al 2000 era appunto Controparte_11 ” atteso che “ [...] CP_13 è nato nel 1997 e che “Ina 2000” è nato nel 1998 (quindi questi ultimi due Fondi non sono compatibili ratione temporis).*”

Con il **terzo motivo di appello** il dott. Pt_1 censurava la sentenza nella parte in cui condannava esso appellante (attore in primo grado) al pagamento alle spese di lite in quanto parte soccombente.

Deduceva che “*risultava “perdente” solo in relazione alla richiesta pronuncia di condanna al pagamento di importi determinati, ma [era] del tutto pacificamente “vittorioso” rispetto alle domande presupposte di inadempimento contrattuale e di inadempimento al pagamento degli interessi sulla domanda risarcitoria*” e, pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto fare applicazione del principio della soccombenza reciproca di cui all’art. 92 c.p.c.

Infine, rilevava che il contegno difensivo della Controparte_1 era “*intenzionalmente e manifestamente temerario nel perseguimento doloso del progetto di reiterata inottemperanza agli obblighi*” [derivanti dal giudicato portato dalla sentenza del Trib. di Catanzaro] e, pertanto, meritevole di condanna ai sensi dell’art. 96 comma III c.p.c.

Concludeva riproponendo le medesime domande proposte nell’atto di citazione

(“I - sul capo 1 della sentenza n. 895/2010 Trib. Catanzaro:

- *accertare il rendimento maturato dai contratti di capitalizzazione vita stipulati in data 18/08/1998 (premio unico € 7.746,85) ed in data 11/11/1999 (premio unico € 15.493,71) alla naturale scadenza quinquennale, e per l’effetto,*
- *condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del Pt_1 dell’importo capitale come sopra determinato, oltre agli interessi moratori dalla scadenza dei contratti e sino al soddisfo così determinati:*
 - *dalla scadenza e sino al 9/12/2014, al tasso annuo del 5,10% ai sensi dell’art. 1224 comma 2 c.c. o, in subordine, al tasso legale;*
 - *dal 10/12/2014 al soddisfo al tasso di cui al D.Leg.vo n. 231/2002 ai sensi dell’art. 1284 comma 4 c.c.;*

- in via subordinata, condannare la Controparte_1 al pagamento dell'importo capitale anche nella minor misura determinata in corso di causa, oltre agli interessi moratori dalla scadenza dei contratti e sino al soddisfo così;

II - Sul capo 2 della sentenza n. 895/2010 Trib. Catanzaro:

- previo accertamento del rendimento maturato dalla gestione separata capitalizzazione vita Controparte_11 nel quinquennio dal 1995 al 1999, determinare conformemente il tasso cui si riferisce l'inciso "oltre che al pagamento degli interessi che tali titoli avrebbero prodotto" contenuto nel citato capo di sentenza, e per l'effetto alternativamente:
 - A. condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del dott. Parte_1 (in aggiunta al capitale di € 39.252,14) degli interessi dal fatto illecito e sino al soddisfo al tasso come sopra determinato,
 - B. condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del dott. Parte_1 (in aggiunta al capitale di € 39.252,14) del risarcimento pari agli interessi maturati nel quinquennio 1995-1999 come sopra accertato nonché, sull'importo complessivo gli interessi dal fatto illecito e sino al soddisfo al tasso così determinato:
 - dal fatto e sino al 9/12/2014, al tasso annuo del 5,10% ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c. o, in subordine, al tasso legale;
 - dal 10/12/2014 al soddisfo al tasso di cui al D.Leg.vo n. 231/2002 ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.
- in via subordinata, condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del dott. Parte_1 (in aggiunta al capitale di € 39.252,14) degli interessi dal 9/04/2010 (data di pubblicazione della sentenza n. 895/2010 Trib. Catanzaro) e sino al soddisfo al tasso come sopra determinato.

III. In ogni caso e per entrambi i capi:

- condannare ai sensi dell'art. 1283 c.c. la Controparte_1 in favore del dott. Parte_1 al pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, a far data dalla domanda giudiziale e con il tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. IV.

IV- In via ulteriormente subordinata:

- riformare la sentenza appellata in punto di condanna alle spese di lite, disponendo la compensazione delle spese di primo cure nei confronti di tutte le parti.

V-Sulle spese:

- condannare la Controparte_1 alla rifusione in favore dell'appellante delle spese e dei compensi legali (comprensivi di spese generali, IVA e CPA come per legge) di entrambi i gradi di giudizio; con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maria Teresa Romano che si dichiara antistatario;
- revocare, contestualmente, la condanna alle spese disposta nella sentenza appellata anche relativamente ai sig.ri Controparte_4 , Controparte_5 , [...] Controparte_6 ")

7. Con atto di comparsa depositato il 23.4.2019 si costituiva la Controparte_1 , chiedendo in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_7 e, nel merito, il rigetto dell'appello; in subordine, in ipotesi di accoglimento del gravame, la quantificazione del risarcimento al danno con applicazione dei criteri contrattuali e di legge sul rendimento delle polizze e dei titoli finanziari, dalla decorrenza alla scadenza e con applicazione dei soli interessi al saggio legale ex art 1284 co. I c.c. dal deposito della sentenza n. 895/2010 del Tribunale di Catanzaro; accertata l'esclusiva responsabilità dell'agente Persona_1 per l'operato illecito del proprio subagente, la dichiarazione che gli eredi Per_1 sono tenuti a manlevare la compagnia da ogni pretesa attorea, condannandoli a rifondere quanto la

stessa fosse costretta a corrispondere a **Parte_1** in conseguenza del presente giudizio; in ogni caso, la dichiarazione che gli eredi **Per_1** sono tenuti a manlevare la Compagnia da ogni pretesa di parte appellante, a titolo di regresso, quali condebitori solidali, condannandoli a rifondere la stessa di quanto fosse costretta a corrispondere in più oltre la propria quota di responsabilità, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.

*“Sul motivo di appello relativo al capo contrattuale” deduceva che la decisione del Tribunale era corretta nella parte in cui rigettava la domanda per carenza di prova in merito ai contratti di capitalizzazione, rilevando che “l’onere della prova della quantificazione degli asseriti rendimenti dei contratti di capitalizzazione (c.d. capo contrattuale), a prescindere da ogni ulteriore eccezione, non poteva che incombere sul **Parte_1**, il quale ha invece omesso di fornire in merito gli elementi minimi in proprio possesso, per come sarebbe stato suo preciso onere, né ha formulato relative richieste ex art. 210 e 213 cpc. Con riferimento a tali contratti (rectius: proposte contrattuali), infatti, può evincersi esclusivamente la denominazione del prodotto, ma non la precisa tipologia, da sempre contestata dall’ignara Compagnia.[...] Di nessun rilievo, come già tempestivamente evidenziato anche dall’odierna appellata, i documenti nn. 6 e 7 depositati da parte attrice nel giudizio di primo grado, che attestavano unicamente la sottoscrizione di **mere proposte contrattuali** mai pervenute alla Compagnia. Peraltro, oltre al rendimento sarebbe stato necessario disporre delle CGA di contratto, anche al fine di comprendere le modalità di calcolo del dovuto, ma tali CGA controparte non ha prodotto.”*

*“Sulla motivazione relativa al capo 2- extracontrattuale” affermava che il Tribunale aveva correttamente rilevato che, “per le polizze vita oggetto di subingresso, non è prodotto alcun documento contrattuale, risultando quindi del tutto incerto il tipo di prodotti acquistati e la relativa scadenza, non evincibili dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 895/2010. **E ciò anche tenuto conto della espressa contestazione della Compagnia**, [che] ha da sempre contestato l’asserito rendimento del prodotto quale “Ina **Parte_3**, opponendosi alla richiesta di ordine di esibizione formulata ex artt. 210 e 213 cpc, in quanto inammissibile. Nè il relativo onere, lo si ribadisce, poteva incombere sulla Compagnia, che non ha mai concluso alcun contratto con il **Pt_1** né ha mai ricevuto somme in pagamento”*

*Deduceva che “non può dirsi incombente sulla Compagnia alcun onere di provare il proprio esatto adempimento e/o la misura del rendimento di prodotti **per la stessa mai perfezionatisi e per i quali non ha mai ricevuto alcun premio**. Gravava, piuttosto, su controparte, come giustamente evidenziato dal Tribunale adito, il precipuo onere probatorio relativo alla propria specifica richiesta di quantificazione dell’ammontare dovuto, conseguente alla sentenza del Tribunale di Catanzaro del 2010.”*

Rilevava che la statuizione era corretta nella parte in cui affermava, in relazione alla domanda di condanna al pagamento degli “interessi di mora di cui al capo 2 ovvero quello cd extracontrattuale” che “gli interessi moratori ivi richiesti, rappresentano una nuova domanda illegittima, in quanto il capo 2) della sentenza aveva condannato i convenuti alla rifusione degli interessi connessi al rendimento dei titoli contrattuali, limitatamente alla loro durata contrattuale, senza nulla disporre in merito ad ulteriori interessi moratori”.

Affermava che era illegittima la richiesta di controparte di capitalizzazione degli interessi ex art 1283 c.c. in quanto “la norma dell’art. 1283 cc, come ben noto, è di carattere eccezionale e quindi inapplicabile al caso di specie. In ogni caso, al più la stessa sarebbe applicabile soltanto ai debiti di valuta o pecuniari e non estensibile ai debiti di valore, come per esempio quelli derivanti da responsabilità risarcitoria (cfr. ex multis Cass. Sez. Un. 05/5023).”

Contestava anche “l’applicabilità degli interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002, posto che nel caso di specie non ricorre una transazione commerciale tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, come richiesto per l’applicabilità di tale saggio degli interessi (cfr. artt. 1 – 2, D. Lgs. n. 231/2002).”

Riteneva inammissibile e infondata “la richiesta applicazione del tasso annuo del 5,10%, arbitrariamente ancorata dall’appellante agli interessi passivi su un presunto e non provato mutuo

ipotecario (criterio da sempre contestato dalla CP_14 che lo stesso avrebbe pagato “in ragione della asserita mancata disponibilità delle somme che colpevolmente la Compagnia non gli avrebbe corrisposto”.

Parimenti infondata era la doglianza relativa alla statuizione sulle spese del giudizio, rilevando che il Tribunale di Reggio Calabria, correttamente, ha condannato parte appellante alle spese di giudizio precisando altresì che “costituisce principio pacifico quello per cui il rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste risultino infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia fatto chiamare in causa il terzo, quando l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. Civ. 25541/15)”.

Riproponeva “la domanda di manleva nei confronti degli altri appellati eredi Per_1 già formulata nel precedente giudizio” nonché la domanda di “manleva a titolo di rivalsa e comunque a titolo di regresso nei confronti dei coobbligati eredi Per_1, sul rilievo che l’unico responsabile dell’operato illecito del subagente Pt_2 era l’Agente Generale Filianoti e che, pertanto, nulla poteva essere chiesto a essa Compagnia a titolo restitutorio e risarcitorio.

Gli appellati Controparte_4, Controparte_6, Controparte_7 e Controparte_15, ritualmente evocati in giudizio, non si erano costituiti, donde l’ordinanza dichiarativa della contumacia.

La causa è stata istruita mediante:

a) **espletamento di CTU** per “[accertare] il rendimento maturato dai contratti di capitalizzazione vita stipulati da Parte_1 in data 18/08/1998 (premio unico € 7.746,85) ed in data 11/11/1999 (premio unico € 15.493,71) alla naturale scadenza quinquennale; [accertare] quale sarebbe stato il rendimento maturato dall’investimento della somma pari ad € 39.252,14 attraverso il subentro in polizze assicurative già in essere e di prossima scadenza della stessa tipologia di quelle precedentemente indicate; [fornire] ogni altra indicazione ritenuta opportuna e utile ai fini del decidere (depositata in data 10.3.2025);

b) **acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c.** dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in merito “ai rendimenti annui dei contratti di capitalizzazione con premio unico caso vita “ CP_2, tariffe 3UF e 3UFP, nei quinquenni 1995 – 2000, 1998 – 2003 e 1999 – 2004” (depositate dall’Ivass in data 3.8.2021).

Con ordinanza del 30.12.2025 il Collegio assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti costituite i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo d’appello, Parte_1 ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice, in relazione al “CAPO I-CONTRATTUALE- L’ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE” (così rubricato dalla parte), **ha erroneamente rigettato la domanda di adempimento dei contratti di capitalizzazione** a medio termine stipulati in data 18.8.1998 e in data 11.11.1999 (ossia restituzione del capitale versato e del rendimento dei titoli di cui al capo I della sentenza del Trib. Catanzaro, oltre interessi da ritardo maturati a decorrere dalla scadenza dei contratti) **per carenza di allegazione e prova in ordine al rendimento dei titoli dedotti in causa.**

Il Tribunale non aveva correttamente valutato la documentazione versata in atti nel corso del giudizio di primo grado, giungendo ad affermare erroneamente che l’attore “non ha dimostrato il contenuto dei contratti (Risulta soltanto la denominazione del prodotto Fondo Co, evincibile dai documenti contrattuali e null’altro); non ha allegato le condizioni generali di contratto” (Peraltro, oltre al rendimento, sarebbe stato necessario disporre delle condizioni generali di contratto, al fine

anche di comprendere le modalità di calcolo del dovuto); non ha dimostrato il rendimento delle polizze (l'attore non ha fornito alcun dato di riferimento né ha formulato richieste ex art. 210 o ex art. 213 c.p.c. in merito ai rendimenti di detti prodotti).

La censura è fondata per quanto di ragione.

Va preliminarmente osservato che la **sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 895/2010**, per quanto di interesse ai fini della decisione, ha

- **rilevato che i convenuti [CP_8 ed eredi Per_1 non avevano “contestato la genuinità della polizza del 18.8.1998 prodotta dall'attore”;**
- **accertato il pagamento del premio unico** relativo alla polizza di capitalizzazione del 18.8.1998 tramite assegno bancario, a seguito del quale il subagente Pt_2 aveva rilasciato ricevuta per “emittenda polizza 3/UF, L. 15.000,000 con effetto 20.8.1998 durata 5 anni”;
- **“dichiara[to] la piena validità ed efficacia dei contratti di capitalizzazione del 18.8.1998 e dell'11.11.1999 stipulati dall'attore [Parte_1], con condanna dei convenuti [CP_2 ed eredi Per_1 al loro adempimento”;**

La sentenza in questione non è stata impugnata dalle parti, sicché è passata in giudicato: ciò significa che l'accertamento in essa contenuto fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ex art. 2909 c.c.

Ne consegue che, nel caso di specie, non possono essere posti in discussione a) la validità ed efficacia delle polizze vita di capitalizzazione a medio termine, con scadenza quinquennale e premio unico, stipulati dal Pt_1 in data 18.8.1998 e in data 11.11.1999; b) la sussistenza dell'obbligo della CP_8 (poi CP_1) e degli eredi Per_1 di portare a esecuzione i contratti in questione e, pertanto, a liquidare al Pt_1 il capitale da esso versato per la sottoscrizione delle polizze e il rendimento da queste maturato alla data di scadenza.

Rilevato ciò, si osserva che il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda dell'attore per mancanza di prova in relazione al rendimento dei contratti di capitalizzazione.

La decisione non è corretta e, pertanto, merita riforma.

8.1 SUL CAPITALE VERSATO

Innanzitutto, va osservato che la decisione è parziale, in quanto il giudice esamina la domanda afferente alla quantificazione e restituzione del rendimento maturato dai titoli, ma **nulla statuisce in ordine alla domanda di restituzione del capitale versato dal Pt_1**, ossia i premi assicurativi, anche se tale obbligo (restitutorio) è ricompreso, in astratto, nell'adempimento dei contratti in questione (*liquidazione capitale versato+rendimento*).

Sul punto, non può essere messo in discussione il *fatto dell'avvenuto pagamento del premio* da parte del Pt_1 per la sottoscrizione delle polizze di capitalizzazione, atteso che

- in ordine alla polizza del 18.8.1998, con scadenza quinquennale e premio unico pari a euro 7.746,85, la sentenza n. 895/2010 ha accertato l'avvenuto pagamento del premio tramite assegno bancario;
- in relazione alla polizza del 11.11.1999, con scadenza quinquennale e premio unico pari a euro 15.493,71, *la questione* dell'avvenuto pagamento del premio da parte dell'assicurato è “coperta” dal giudicato (portato dalla sentenza n. 895/2010) di validità ed efficacia del contratto: l'accertamento positivo della validità ed efficacia della polizza presuppone logicamente la questione della stipula del contratto stesso e, quindi, dell'avvenuto pagamento del premio, atteso che -secondo quanto disposto dal punto 2 delle condizioni di polizza contrattuale contenute nella proposta- “la proposta e il suddetto allegato costituiscono il contratto stesso qualora sia stata corrisposta la prima rata di premio con i mezzi convenuti”.

In altri termini, rilevato che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, la statuizione di piena validità della polizza copre anche la questione- ancorché non dedotta espressamente- dell'avvenuto pagamento del premio, in quanto, per espressa disposizione contrattuale, il negozio si intende stipulato *“qualora sia stata corrisposta la prima rata di premio”*.

Dunque, essendo coperta dal giudicato la questione dell'avvenuto versamento del premio da parte dell'assicurato **Pt_1** ne consegue che, in esecuzione della statuizione di condanna della **CP_8** (poi **CP_1**) e degli eredi **Per_1** all'adempimento delle polizze in discorso, questi ultimi vanno condannati alla restituzione in favore del **Pt_1** del capitale versato per la stipula dei citati contratti.

8.2 SUL RENDIMENTO DEI CONTRATTI STIPULATI IN DATA 18.8.1998 E 11.11.1999.

In ordine alla **domanda di quantificazione del rendimento maturato dalle polizze e condanna al pagamento dello stesso**, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda “*per carenza di allegazioni e prova*” dei dati necessari per operare la chiesta quantificazione.

La statuizione non è corretta.

In via generale, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “*il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento*” (v. Cass. S.U. n. 13533/2001; conf. Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 3587/2021).

Questa regola è temperata dal “principio di vicinanza della prova”: esso pone l'onere probatorio a carico della parte che, per la sua posizione e per la disponibilità dei mezzi, è <<più vicina>> alla fonte della prova e, pertanto, delinea una ripartizione dell'onere probatorio in base alla concreta possibilità di dimostrare un fatto (cfr. Cass. 12910/2022), al fine di evitare una “*probatio diabolica*” sui fatti costitutivi del diritto azionato laddove tra le parti vi sia una rilevante asimmetria conoscitiva.

Applicando tali regole al caso in esame ne discende che il contenuto dell'onere probatorio gravante sull'appellante in questo giudizio è circoscritto all'esistenza ed al contenuto dei contratti di cui chiede l'esecuzione, restando esclusi i dati afferenti ai rendimenti annui dei contratti di capitalizzazione, trattandosi di informazioni tecniche nella disponibilità della convenuta società, atteso che si tratta del rendimento annuo di **un fondo interno** alla predetta compagnia (fondo INA).

Tra l'altro, il **Pt_1** prima di introdurre il giudizio per cui a causa, si era previamente attivato per portare a esecuzione le statuizioni della sentenza n. 895/2010, notificando alla **CP_1** un atto di precetto (in data 11.11.2013) con il quale intimava alla compagnia assicurativa di “*dare adempimento ai contratti stipulati dal dott. **Pt_5** in data 18.8.1998 e 11.11.1999[...]*” e di “*pagare all'intimante la somma di 39.252,14 euro oltre al risarcimento del danno [...]*”; nonostante la notifica dell'atto di precetto, parte convenuta non ha dato corso al chiesto pagamento, così perseverando nella condotta, contraria a buona fede, volta a impedire l'esecuzione del giudicato reso nei suoi confronti.

Posto ciò, deve dirsi che l'attore ha soddisfatto l'onere di allegazione e prova sullo stesso gravante (come sopra delineato), atteso che esso ha prodotto in giudizio i contratti di cui chiede l'esecuzione.

I documenti contrattuali versati in atti (all.ti 6 e 7 del fascicolo di primo grado dell'attore) consentono di identificare con certezza il contenuto (necessario) dei negozi, atteso che da essi è agevole evincere: la denominazione del fondo nel quale deve essere investito il capitale versato (fondo INA) e la tariffa applicabile “3UFP” (in alto a destra), nonché l'importo della rata unica corrisposta (in basso a destra) e la durata della polizza (a metà pagina, in posizione centrale), l'unità di misura delle prestazioni (parti), la data del versamento del premio (unico) e i beneficiari per il caso vita e per il caso morte (seconda pagina).

Quanto, invece, alle condizioni generali di contratto, che, secondo il giudice di primo grado avrebbero dovute essere prodotte dall'attore “*al fine di comprendere le modalità di calcolo del dovuto*”, si rileva che parte appellante nega di averle sottoscritte (“*il dott. **Pt_1** ha prodotto in giudizio fotocopia non contestata dell'originale dei moduli predisposti dalla società nella stesura*

che, sottoscritta da entrambi i contraenti, ha costituito il contratto definitivo ed ha regolato il rapporto tra le parti. Nessun altro modulo contenente condizioni generali ulteriori ed integrative è stato sottoscritto dal dott. Pt_1 . Né la Controparte_1 nel corso del giudizio ha mai operato alcun richiamo ad eventuali diverse condizioni contrattuali che possano incidere sul contenuto del contratto o sul suo adempimento”): in sostanza la parte nega l’esistenza di tali condizioni.

Tale circostanza non è contestata dall’appellata società la quale, fondando la propria difesa (tra le altre argomentazioni) sull’assunto che il Pt_1 aveva sottoscritto “*mere proposte contrattuali, mai pervenute alla Compagnia*” e che “*le polizze non si erano mai perfezionate*”, di fatto, affermava che tali condizioni non esistevano, in quanto non si era perfezionato il contratto al quale esse dovrebbero “accedere”.

A ciò deve aggiungersi che, in tema di riparto dell’onere probatorio avente ad oggetto un fatto negativo, l’attore non può essere gravato della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai su parte convenuta di darne positivo riscontro (cfr. Cass. ord. n.6480/2021); e ciò, in ragione dell’operatività del principio di non contestazione (115 c.p.c.), secondo cui “*i fatti incontestati debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova*” (cfr. Cass. n. 19896/2015; Cass. n. 26908/2020), e del principio della “vicinanza o della riferibilità alla prova”, in virtù del quale “*è onerato della prova il soggetto per cui la prova è più facile, cioè il soggetto più vicino alle fonti di prova, che, per tale ragione, è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore*” (cfr. Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass., Sez. III, n. 13825/2010).

In esito alle considerazioni esposte e rilevato che l’attore era onerato soltanto dell’obbligo di allegazione e prova dei titoli contrattuali e che tale onere risulta soddisfatto, non resta che procedere alla **quantificazione del rendimento dei contratti di capitalizzazione** sulla scorta delle **informazioni tecniche acquisite in questo grado di giudizio dall’ CP_12 e delle risultanze della perizia tecnica d’ufficio** (espletata al fine di “*accertare il rendimento maturato dai contratti di capitalizzazione vita stipulati da Parte_1 in data 18/08/1998 (premio unico € 7.746,85) ed in data 11/11/1999 (premio uni co € 15.493,71) alla naturale scadenza quinquennale;) [accertare] quale sarebbe stato il subentro in polizze assicurative già in essere e di prossima scadenza della stessa tipologia di quelle precedentemente indicate;) [fornire] ogni altra indicazione ritenuta opportuna e utile ai fini del decidere*”).

a) In ordine ai “**rendimenti delle “parti” del fondo Cont con riferimento alla polizza sottoscritta in data 18 agosto 1998** il consulente è pervenuto alla seguente conclusione: “*il rendimento nel periodo dal 20 agosto 1998 al 30 settembre 2001 [si hanno a disposizione solo i dati del rendimento di un triennio], è di Lire 819.621,23, corrispondenti ad € 423,30. In definitiva, il controvalore dell’investimento effettuato in data 18.08.1998, senza tenere conto dei costi teorici che avrebbe dovuto sostenere l’INA Assicurazioni S.p.A., sarebbe dovuto essere di € 8.170,15 alla data del 30.09.2001. [capitale versato 7.746,85 euro + rendimento 423,00 euro];* “*Per completezza si riferisce che se il ricavo della polizza in questione alla data del 30.09.2001 (pari ad € 8.170,15) fosse stato trasferito al “Nuovo Fondo INA”, ne sarebbe derivato che avrebbe avuto la disponibilità di n. 1.359,955 “parti” (date dal rapporto del capitale di Lire 15.819.621,23 ed il prezzo di Lire 11.632,451, come da quotazione della detta data). Pertanto, il controvalore alla data del 20 agosto 2003, sarebbe stato di € 8.786,68 (dato dal prodotto del numero delle quote (1.359,955) per la quotazione (€ 6,461).*

Ritenuta la correttezza del procedimento di calcolo seguito dal consulente, il Collegio aderisce alla soluzione che riconosce il rendimento della polizza in discorso **per il triennio 1998-2001 (8170,15 euro: capitale versato 7.746,85 euro + rendimento 423,00 euro), atteso che solo per tali anni “si hanno a disposizione i dati del rendimento”** (pag. 7 perizia).

b) In ordine ai “**rendimenti delle “parti” del nuovo fondo Cont con riferimento alla polizza sottoscritta in data 11 novembre 1999**” il perito ha rilevato che: “*il rendimento dell’investimento in parola, pertanto, del periodo dal 11 novembre 1999 al 11 novembre 2004 è di Lire 5.142,836,73, corrispondenti ad € 2.656,05.*

In definitiva, il controvalore dell'investimento effettuato in data 11 novembre 1999, senza tenere conto dei costi teorici che avrebbe dovuto sostenere l'INA Assicurazioni S.p.A., sarebbe dovuto essere di € 18.149,76 alla data del 11 novembre 2004.”[15.493,71 euro capitale versato + 2.656,05 euro rendimento]

Considerata la correttezza delle operazioni di calcolo svolte dal consulente, ne consegue l'adesione a tale conclusione, che riconosce euro 18.149,76 quale controvalore totale dell'investimento effettuato dal Pt_1

Dunque, in esito alle considerazioni esposte, relativamente alle polizze stipulate dal Pt_1 in data 18.8.1998 e in data 11.11.1999, occorre concludere rilevando che il controvalore totale degli investimenti effettuati dal Pt_1 è pari ad euro **26.319,91** e che, pertanto, tale importo deve essere corrisposto al Pt_1 da parte della compagnia assicurativa

8.3 SUGLI INTERESSI DI MORA PER IL RITARDATO ADEMPIMENTO

Il Tribunale, dopo aver rilevato che *“Quanto poi agli interessi moratori chiesti in relazione al primo capo [afferre l'adempimento delle polizze di capitalizzazione del 18.8.1998 e dell'11.11.1999], va osservato che trattasi di domanda nuova assolutamente legittima, posto che riguarda interessi maturati a decorrere dalla scadenza dei contratti, ossia in epoca successiva all'instaurazione del primo giudizio. Costituisce quindi una richiesta non coperta dal giudicato, in quanto non deducibile nel precedente giudizio, introitato quando i due contratti di capitalizzazione non erano ancora scaduti.”*, **non ha esaminato** la domanda di pagamento degli interessi di mora (maturati sulla somma di denaro dovuta all'attore a titolo di rendimento delle polizze di capitalizzazione) **in quanto assorbita dalla statuizione di rigetto della domanda principale** di adempimento delle polizze del 18.8.1998 e dell'11.11.1999.

L'accoglimento della domanda di pagamento del rendimento delle polizze sopraindicate in questo grado di giudizio rende, dunque, necessario l'esame della domanda di liquidazione degli interessi di mora e degli interessi anatocistici.

L'attore-odierno appellante ha chiesto di *“condannare la CP_1 al pagamento in favore del dott. Pt_1 dell'importo capitale come sopra determinato, oltre agli interessi moratori dalla scadenza dei contratti e sino al soddisfo così determinati:*

- *dalla scadenza e sino al 9.12.2014 al tasso annuo del 5,10% ai sensi dell'art. 1224 comma II c.c. o, in subordine, al tasso legale;*
- *dal 10.12.2014 al soddisfo al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002 ai sensi dell'art. 1284 comma IV c.c.”.*

In ogni caso, condannare ai sensi dell'art. 1283 c.c. la CP_16 in favore del dott. Pt_1 [...] al pagamento degli interessi sugli interessi scaduti a far data dalla domanda giudiziale e con il tasso di cui all'art. 1284 comma IV c.c.

Quanto agli interessi di mora, l'appellante ha differenziato la domanda di liquidazione degli interessi da ritardo considerando due differenti periodi temporali e in relazione a ciascun periodo domanda l'applicazione di un tasso diverso:

- per il periodo che decorre dalla scadenza delle polizze sino all'inizio del giudizio di primo grado chiede il pagamento degli interessi di mora al tasso annuo del 5,10% a titolo di risarcimento del maggior danno ex art 1224 co II c.c. o, in subordine, al tasso legale;
- per il periodo successivo all'introduzione del giudizio, dal 10.12.2014, al saggio previsto dal D.lgs 231/2002 per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali ex art 1284 comma IV c.c.

La domanda di liquidazione del maggior danno ex art. 1224 comma II c.c. per il periodo che decorre dalla scadenza delle polizze sino all'inizio del giudizio di primo grado (9.12.2014) non merita accoglimento.

Invero, l'art. 1224 comma II c.c. dispone che << *al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento.*>>: il creditore che agisce in giudizio è, dunque, onerato ex lege della prova di aver subito una maggiorazione del danno patito per la mancata disponibilità delle somme di denaro dovutegli (v. Cass. ord. n. 21406 del 26/07/2021).

Nel caso di specie tale prova non è stata fornita dal **Pt_1**

L'attore allega che, se avesse ricevuto per tempo, ossia alla naturale scadenza delle polizze (anni 2003 e 2004), le somme di denaro a lui dovute quale controvalore degli investimenti effettuati non avrebbe fatto ricorso al credito bancario (mutuo) per l'acquisto, intervenuto in data 25.3.2003, dell'immobile sito in via Nervesa n. 31 Reggio Calabria al prezzo di 116.000,00 euro.

In particolare, documenta di aver contratto in data 25.3.2003 con la **Controparte_17** un mutuo ipotecario di 116.000,00 euro con interessi passivi al 5,10% e, pertanto, chiede la liquidazione degli interessi per il ritardato pagamento del rendimento delle polizze a saggio del 5,10%.

Ebbene, una siffatta allegazione non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio di cui all'art. 1224 comma II cc, atteso che nel 2003 - anno di acquisto dell'immobile e stipulazione del mutuo - soltanto la polizza di capitalizzazione del 18.8.1998 era scaduta.

Come sopra rilevato, il controvalore di tale investimento "*sarebbe dovuto essere di € 8.170,15 alla data del 30.09.2001. [capitale versato 7.746,85 euro + rendimento 423,00 euro]*" o, "*considerando l'intero quinquennio, 8.786,68 euro al 20 agosto 2003*": dunque, se la **CP_1** avesse corrisposto tale importo al **Pt_1** alla scadenza del contratto, questi comunque non avrebbe avuto la disponibilità di denaro necessaria per acquistare l'immobile e, pertanto, avrebbe comunque dovuto fare ricorso al credito bancario.

In esito a tale considerazione, la domanda in parte *qua* non merita accoglimento per carenza di prova del maggior danno lamentato.

Parimenti infondata è la domanda di applicazione degli interessi di mora dal 10.12.2014 al saggio previsto dal D. lgs 231/2002 per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali ex art 1284 co. IV c.c. (<<*Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*>>).

Invero, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 "Le disposizioni del comma 1 (<<All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, (dal momento in cui è proposta domanda giudiziale) il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.»>>) producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Ritenuto che la legge di conversione del citato decreto (Legge del 10 novembre 2014, n. 162) era entrata in vigore in data 25.12.2014 (15 giorni *vacatio legis*+ 30 giorni) e che pertanto, la novella de qua si applica solo rispetto ai procedimenti giudiziali (e arbitrali) avviati a decorrere da tale data, ne consegue che essa non è applicabile al caso in esame, atteso che il giudizio di primo grado è stato instaurato dal **Pt_1** in data 10.12.2014.

Peraltro, l'applicazione di tale disposizione presuppone delle qualifiche soggettive che, nel caso specifico, non ricorrono.

Dunque, in considerazione di quanto argomentato, gli interessi moratori per il ritardato adempimento delle polizze di capitalizzazione in esame devono essere corrisposti nella misura del saggio legale.

Quanto **alla decorrenza di tali interessi**, la parte chiede che essi gli vengano riconosciuti a far data dalla scadenza dei contratti.

Invero, gli interessi maturano su un credito liquido (art. 1282 c.c.), ossia determinato nel suo ammontare o facilmente determinabile.

Applicando tale regola al caso in esame ne discende che gli interessi di mora *decorrono dalla data della domanda giudiziale* proposta dal **Pt_1** in quanto il credito di quest'ultimo è liquidato soltanto nel procedimento giurisdizionale in atto.

Quanto alla **domanda di capitalizzazione degli interessi di mora ex art 1283 cc.**, si rileva quanto segue.

A norma dell'articolo 1283 cc, *“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*.

Ne deriva che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia accertato

- che, alla data della domanda giudiziale, erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, ovvero che il debito sia esigibile e che il debitore sia in mora (v. Cass. 10434/2002; Cass. 4830/2004);
- che l'attribuzione degli interessi anatocistici postula una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi (v. Cass. 5271/2002; 15838/2001).
- che la mora si sia protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, ovvero che si tratti di crediti ultrasemestrali scaduti (v. Cass. 10434/2002; Cass. 1964/2002).

Posto ciò, nel caso di specie *non ricorre il primo dei suindicati presupposti*, in quanto alla data della domanda giudiziale proposta dal **Pt_1** il debito principale non era ancora esigibile (perché non era liquido, v. art. 1282 c.c.) considerato che non era stato quantificato il rendimento maturato dalle polizze di capitalizzazione, tant'è che l'attore aveva agito in giudizio proprio a tale fine.

In ragione di tale argomentazione, non resta pertanto che rigettare la domanda in parte qua perché infondata.

Considerati i principi sopra esposti, *gli interessi da ritardato pagamento del credito derivante dall'adempimento delle polizze di capitalizzazione devono essere computati al saggio legale, con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale di primo grado*.

Dunque, in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma della sentenza impugnata, **Controparte_1** deve essere condannata al pagamento in favore di **Parte_1** dell'importo pari ad euro **26.319,91, oltre interessi di mora al tasso legale** con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale di primo grado

9. Con il secondo motivo di appello, il **Pt_1** ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno e *“ha dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione degli interessi di mora per il periodo successivo all'anno 2000”*.

Ha dedotto che la sentenza del Tribunale di Catanzaro aveva condannato la **CP_1** e gli eredi **Per_1** in solido tra loro, al risarcimento del danno, costituito dal *capitale perduto*- corrispondente alla somma di denaro versata per subentrare in alcune polizze di capitalizzazione in scadenza, per un importo pari ad euro 39.252,14- e dal *mancato guadagno*- rappresentato dal rendimento che i titoli avrebbero prodotto ove il subentro fosse andato a buon fine- oltre interessi di mora dal fatto illecito al soddisfo.

Il giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova sul rendimento delle polizze e dichiarato inammissibile quella afferente al pagamento degli interessi di mora sul rilievo che gli accessori in questione non erano contemplati dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro.

Ha dedotto che grava sulla compagnia assicurativa l'onere processuale di fornire i dati necessari al calcolo del rendimento dei titoli in ragione per principio di vicinanza dei mezzi di prova e dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alle informazioni finanziarie.

Ha affermato che le questioni dell'esistenza delle polizze, della tipologia di prodotti finanziari acquistati, della fattispecie di subentro nelle polizze, dell'inadempimento del subagente e della parametrizzazione del risarcimento – per la parte relativa al mancato guadagno- al rendimento che i titoli avrebbero prodotto in ipotesi di perfezionamento del subentro sono tutte questioni coperte dal giudicato portato dalla sentenza n. 895/2010 del Tribunale di Catanzaro e, pertanto, non possono essere messe in discussione.

Infine, sulla questione degli interessi di mora, ha dedotto che *“la debenza degli accessori da ritardo a far data dall'aprile 2010 -cioè dal deposito della sentenza del Tribunale di Catanzaro (periodo che rientra nell'oggetto della domanda)- era stata riconosciuta dalla stessa Controparte_1 in ragione del fatto che il titolo attributivo non è l'originaria mora fatta valere in quel giudizio ma la mora successiva per l'inadempimento all'ordine giudiziale di pagamento. Quanto meno per questa porzione di domanda l'accoglimento avrebbe dovuto essere “automatico”.*”

Il motivo di appello è fondato.

9.1. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

La domanda risarcitoria è fondata per le ragioni che seguono.

Invero, la sentenza n. 895/2010 del Tribunale di Catanzaro, passata in giudicato, ha *“accerta[to] la responsabilità di Parte_2 ai sensi dell'art 2043 e di Persona_1 e dei suoi aventi causa nonché dell' Controparte_8 ai sensi dell'art 2049 c.c. e, per l'effetto, li condanna, in solido tra loro, alla restituzione del capitale versato dall'attore per l'acquisto dei titoli finanziari, oltre che al pagamento degli interessi che tali titoli avrebbero prodotto”*

Rilevato che il giudicato copre non solo il *“dedotto”* ma anche il *“deducibile”* (v. Cass. sent. n. 6091/2020; Cass. sent. n. 33233/2025) e, quindi, *anche le questioni che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia*, consegue che, nel caso di specie, la questione dell'avvenuto pagamento del capitale per l'acquisto dei titoli finanziari (pari a 39.252,14 euro) non può essere messa in discussione (come la CP_1 deduce), sicché tale capitale deve essere restituito al Pt_1 in esecuzione del giudicato di condanna ut supra indicato.

Posto ciò, in ordine *“al pagamento degli interessi che tali titoli avrebbero prodotto”* e, quindi, al rendimento che tali titoli avrebbero prodotto se l'investitore fosse subentrato nelle polizze già in essere, il Tribunale ha rigettato la domanda per carenza di prova, rilevando che il Pt_1 non aveva prodotto alcun documento contrattuale e che, pertanto, risultava del tutto incerto il tipo di prodotti acquistati e la loro scadenza.

Ritiene il Collegio che tale statuizione vada riformata.

Invero, la carenza documentale richiamata dal giudice di primo grado è stata allegata dall'attore stesso nel giudizio di primo grado: lo stesso ha infatti dedotto che il subagente infedele (Pt_2), ricevuto il pagamento del capitale per acquistare i titoli finanziari, non aveva consegnato i moduli di subentro e, quindi, alcun documento contrattuale era stato sottoscritto.

Tale circostanza non è contestata dalla CP_1 – che deduce sul punto che *“la Compagnia non ha mai concluso alcun contratto con il Pt_1”* - sicché deve ritenersi provato il fatto negativo che non esiste un documento negoziale dei contratti di subentro.

Non esistendo uno scritto contrattuale, al Pt_1 non può, dunque, essere imputato alcun onere probatorio avente ad oggetto il documento negoziale.

A ciò, deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che proprio il fatto della mancata stipulazione del negozio di subentro costituisce (unitamente alla condotta di sottrazione del capitale investito) parte della *condotta illecita* del subagente Pt_2, *accertata* con efficacia di giudicato *dalla sentenza n. 895/2010 del Tribunale di Catanzaro* (che aveva “accertato la responsabilità della

compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 2049 c.c. e dell' *Pt_2* ex art 2043 c.c.”): dunque, la questione dell'inesistenza dei contratti non può essere rimessa in discussione.

Precisato ciò, si rileva che la carenza documentale in discorso non ha consentito al consulente d'ufficio di operare una quantificazione del rendimento dell'investimento della somma pari a 39.252,14 euro.

In particolare, il ctu ha rilevato che *“Per quanto riguarda, infine, l'investimento pari ad € 39.252,14, in mancanza di più precise informazioni, la scrivente non è in condizione di riferire nulla al riguardo. La sola circostanza, infatti, che trattasi del “subentro in polizze assicurative già in essere e di prossima scadenza della stessa tipologia di quelle precedentemente indicate” non è di per sé sufficiente a poter argomentare molto sul punto e poter fornire una risposta. Manca, infatti, la data di decorrenza del presunto investimento al fine dell'individuazione della quotazione della polizza e, soprattutto, manca la specifica data di conclusione dello stesso, nonché la qualifica del Fondo oggetto del subentro.”*

Preso atto di tale conclusione, le carenze documentali e informative che hanno impedito al consulente di quantificare il rendimento dei contratti non impedisce, tuttavia, di operare una liquidazione del danno in via equitativa.

Invero, quando <<il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa>> (art. 1226 e art. 2056 c.c.): ciò significa che quando la sussistenza e l'entità materiale del danno è certa- e nel caso di specie lo è, essendo oggetto del giudicato portato dalla sentenza n 895/2010- *il giudice è chiamato a esercitare il potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ.*”; tale potere, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta (v. Cass. 27921/2025).

Appare quindi ragionevole la ricostruzione effettuata dalla consulente nominata d'ufficio in esito alle osservazioni formulate dal consulente di parte. Ed invero la ctu ha determinato i valori di riscatto dell'importo di € 39.252,14 a far data dal mese successivo a quello della sottoscrizione della polizza (gennaio 2000) e sino al 1° ottobre 2001, tenendo conto della tipologia di investimenti all'epoca possibili.

Dunque, esaminata la documentazione informativa depositata dall' *CP_12* in questo grado di giudizio, nonché la ricostruzione eseguita dal ctu e rilevato:

- che il subentro avrebbe dovuto essere operato per l'importo di € 39.252,14 in polizze a premio unico, con durata quinquennale e di “prossima scadenza”;
- che l'unico fondo interno all' *CP_8* nel periodo di interesse (1995-1999) era il fondo *Controparte_11* ;
- e che, nell'ambito di un contratto di 5 anni stipulato nel dicembre 1999, la “prossima scadenza” è un concetto che può afferire ragionevolmente alla prima scadenza utile individuata dalla consulente (gennaio 2000)

Pertanto, il Collegio ritiene equo liquidare € 40.144,95, cioè il controvalore che l'investimento del capitale pari ad € 39.252,14 avrebbe avuto ove il riscatto fosse avvenuto a far data dal mese successivo a quello della sottoscrizione della polizza [39.252,14 capitale + 892,81 rendimento].

9.2 SUGLI INTERESSI DI MORA AFFERENTI AL CREDITO RISARCITORIO

L'appellante ha impugnato la sentenza anche nella parte in cui il giudice di primo grado *“ha preliminarmente dichiarato l'inammissibilità della richiesta di calcolo degli interessi per il periodo successivo al 2000”* sul rilievo errato che non erano stati contemplati nella sentenza del Tribunale di Catanzaro.

Si deve preliminarmente osservare che nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna statuizione di inammissibilità della domanda di liquidazione degli interessi da ritardo per il mancato pagamento del credito risarcitorio, in quanto la questione è stata assorbita dal rigetto della domanda principale (di quantificazione del credito risarcitorio).

Il giudice di primo grado si è limitato ad affermare quanto segue <<*In merito al secondo capo della sentenza va invece osservato che gli interessi moratori ivi richiesti rappresentano una domanda nuova illegittima, in quanto il capo 2 della sentenza aveva condannato i convenuti alla rifusione degli interessi connessi al rendimento dei titoli ovviamente limitatamente alla loro durata quinquennale, senza nulla disporre in merito ad ulteriori interessi moratori.*>>

Invero, il capo II della sentenza del Tribunale di Catanzaro ha condannato la compagnia assicurativa e gli eredi **Per_1** in solido tra loro, “*alla restituzione del capitale versato dall’attore per l’acquisto dei titoli finanziari, oltre che al pagamento degli interessi [rendimento dei titoli] che tali titoli avrebbero prodotto*”, senza nulla disporre in merito agli accessori da ritardo, non essendo stati domandati dall’attore in quel giudizio.

Tale evenienza non impedisce, tuttavia, al **Pt_1** di chiedere la liquidazione degli interessi maturati sul credito risarcitorio finché perdura il “ritardo”, atteso che il giudicato di condanna della sentenza n. 895/2010 non “copre” la questione degli interessi maturati sul credito risarcitorio.

Tuttavia, “*Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall' articolo 1224 del Cc , in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione*” (Cassazione civile sez. I, 2/03/2022, n. 6867).

L’appellante ha domandato la condanna della **CP_1** al pagamento in favore del **Pt_1** degli interessi di mora maturati sul credito risarcitorio con decorrenza “*dal fatto illecito e sino al soddisfo al tasso così determinato*”:

- *dal fatto e sino al 9/12/2014, al tasso annuo del 5,10% ai sensi dell’art. 1224 comma 2 c.c. o, in subordine, al tasso legale;*
- *dal 10/12/2014 al soddisfo al tasso di cui al D.Leg.vo n. 231/2002 ai sensi dell’art. 1284 comma 4 c.c.*

☐ *in via subordinata, condannare la **Controparte_1** al pagamento in favore del dott. **Parte_1** (in aggiunta al capitale di € 39.252,14) degli interessi dal 9/04/2010 (data di pubblicazione della sentenza n. 895/2010 Trib. Catanzaro) e sino al soddisfo al tasso come sopra determinato.*

In ogni caso e per entrambi i capi:

☐ *condannare ai sensi dell’art. 1283 c.c. la **Controparte_1** in favore del dott. **Parte_1** al pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, a far data dalla domanda giudiziale e con il tasso di cui all’art. 1284 comma 4 c.c. IV.”*

La domanda di liquidazione del maggior danno da ritardo ex art 1224 comma II c.c., la domanda di pagamento degli accessori al tasso previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali ex art 1284 comma IV c.c. e quella di liquidazione degli interessi anatocistici ex art 1283 c.c. sono infondate per le ragioni già succintamente esposte al punto sub. 8.3.

Peraltro, l'art. 1283 c.c., che, in materia di obbligazioni pecuniarie, ammette l'anatocismo, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, sicchè non è estensibile ai debiti di valore.

Dunque, alla luce di quanto argomentato, in riforma della sentenza impugnata, gli appellati devono essere condannati a titolo di risarcimento del danno al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo pari ad € 40.144,95.

Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, costituente debito di valore, devono essere aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato – che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale – e gli interessi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al soddisfo, in quanto detti interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. n. 18771/2019; Cass. n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).

10. LITE TEMERARIA AI SENSI DELL'ART. 96 COMMA 3 c.p.c.

Assume parte appellante che il contegno difensivo della Controparte_1 nella vicenda risulta manifestamente ed intenzionalmente temerario poiché la società di assicurazione persiste nel perseguimento del progetto di inottemperanza agli obblighi su di essa gravanti, anche quelli derivanti da un giudicato ed insiste nel non rendere ostensibile i rendimenti non rintracciati dalla CTU, con ciò incorrendo nella responsabilità di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.

Tale richiesta non appare meritevole di positiva deliberazione.

Ed invero, la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024).

Nel caso specifico, la domanda formulata da parte appellante non ha trovato integrale accoglimento, ne consegue che non può essere formulata una pronuncia di responsabilità per lite temeraria.

11. DOMANDA MANLEVA e/o RIVALSA

L'appellata Controparte_1 ha chiesto *“in ogni caso, accertata l'estraneità della Compagnia e l'esclusiva responsabilità dell'Agente Generale Persona_1 per l'operato illecito del proprio subagente, dichiarare, comunque, che gli eredi Persona_1 sono tenuti a manlevare la Compagnia da ogni pretesa attorea, condannandoli a rifondere di quanto la stessa fosse costretta a corrispondere a Parte_1 in conseguenza del presente giudizio ed in ogni caso in dipendenza della sentenza 895/10 resa dal Tribunale di Catanzaro, con ogni conseguente statuizione;*

- in ogni caso, dichiarare che gli eredi Per_1 sono tenuti a manlevare la Compagnia da ogni pretesa di parte appellante, a titolo di regresso, quali condebitori solidali, condannandoli a rifondere la stessa di quanto fosse costretta a corrispondere in più oltre la propria quota di responsabilità.”

La domanda, che costituisce di fatto un appello incidentale, è **inammissibile** in quanto coperta dal giudicato portato dalla sentenza n. 895/2010 del Tribunale di Catanzaro, che aveva “*dichiarato inammissibili le azioni di manleva formulate dall’* Controparte_8 *nei confronti di* Per_1 *[...] e dei suoi aventi causa, e da costoro nei confronti di* Parte_2 *”.*

Doppio del contributo unificato

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell’appello incidentale.

12. SPESE DI LITE

Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l’esito complessivo della lite: “*Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado*”. (Cass. n. 3083/2017).

In punto di liquidazione, va richiamato che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d’appello (Cass. n. 31884/2018).

Pertanto, avuto riguardo al valore della controversia, applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022 ed i parametri medi, per il presente grado di giudizio, le spese di lite – da distrarsi in favore del procuratore antistatario - devono essere liquidate in € **14.317,00**, così determinati: fase di studio della controversia: € 2.977,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 4.326,00; fase decisionale: € 5.103,00, oltre spese legali Iva e Cpa come per legge.

Quanto al primo grado di giudizio, le spese – da distrarsi in favore del procuratore antistatario - devono essere liquidate in € **14.103,00**, in tal modo determinate: Fase di studio della controversia: € 2.552,00; Fase introduttiva del giudizio: € 1.628,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: € 5.670,00; Fase decisionale: € 4.253,00, oltre spese legali Iva e Cpa come per legge.

12.1 Le spese di consulenza

Le spese della consulenza tecnica d’ufficio, nel rapporto tra le parti e il consulente d’ufficio, vanno poste a carico di tutte le parti, in solido tra di loro, atteso che la prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti. Principio, questo, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (Cass. 8/11/2013, n. 25179; Cass. 30/12/2009, n. 28094).

Nei rapporti interni tra le parti, le spese di consulenza, già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste a carico degli appellati soccombenti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, *Controparte_7*, *Controparte_6*, *Controparte_4* e *CP_15* [...] avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1304/2018, pubblicata il 6.9.2018, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

1. In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, *Controparte_7*, *Controparte_6*, *Controparte_4* e *Controparte_15*, in solido tra loro, al pagamento in favore di *Parte_1* dell'importo pari ad euro **26.319,91, oltre interessi di mora al tasso legale** con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale di primo grado, nonché al pagamento dell'importo pari ad **€ 40.144,95, oltre rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale**, dal fatto illecito al soddisfo, sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
2. Rietta nel resto.
3. Condanna *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, *CP_7*, [...] *Controparte_6*, *Controparte_4* e *Controparte_15*, in solido tra loro, al pagamento in favore di *Parte_1* delle spese legali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta, che liquida in **€ 14.103,00** per il primo grado di giudizio ed in **€ 14.317,00** per il secondo grado di giudizio, oltre spese processuali, Iva e CpA come per legge.
4. Pone le spese di consulenza a carico degli appellati soccombenti.
5. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 26.5.26

La consigliera relatrice
dott.ssa Federica Rende

La Presidente
dott.ssa Viviana Cusolito